



COMUNE DI VENTICANO
Provincia di Avellino

OGGETTO: Ordinanza n. 41 del 01 Maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. **Obbligo di utilizzo delle mascherine- Attività motoria- Disposizioni in tema di rientri nel territorio regionale- Disposizioni in tema di asporto e consegna a domicilio. Ulteriori disposizioni.**

SI COMUNICA

che ai sensi dell' **ordinanza n. 41 del 01.05.2020** del Presidente della Giunta Regionale della Campania, sono adottate le seguenti, ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019:

1. Con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 10 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, sul territorio regionale si osservano le seguenti ulteriori disposizioni:
 - A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d'Italia o dall'estero, che faranno ingresso nel territorio regionale, è fatto obbligo, salvo che l'arrivo sia motivato da comprovate esigenze lavorative (spostamenti da e per il luogo di lavoro) o da comprovati e certificati motivi di salute:
 - di comunicare l'arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, al Comune di residenza, domicilio o dimora di destinazione, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Campania;
 - di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo, con divieto di contatti sociali;
 - di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
 - di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
 - in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta ove appartenenti al Servizio Sanitario regionale della Regione Campania, per ogni conseguente determinazione.
 - A tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie di Napoli, Salerno, Benevento, Caserta e presso le altre, che saranno individuate dall'Unità di Crisi regionale e dalla stessa comunicate ai Comuni interessati e alle ASL competenti, con treni che effettuano collegamenti interregionali, ovvero ai caselli autostradali, all'aeroporto o negli altri punti di accesso al territorio regionale è fatto obbligo di:
 - sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, e in caso di temperatura pari o superiore a 37,5 °C, a test rapido Covid-19 secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni, caselli o altri luoghi, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento;
 - autocertificare il luogo ove sarà osservato l'isolamento domiciliare, ove lo spostamento non sia motivato da esigenze lavorative o motivi di salute e in ogni caso il luogo di destinazione, nonché l'impegno a restare disponibile per ogni necessario controllo da parte del SSR.

2. E' fatto obbligo di utilizzo **dei dispositivi di protezione individuale** di cui all'art.16 del decreto legge n.18/2020 (cd. mascherine) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio regionale. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di disabilita' non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l'utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all'uopo titolati.
3. E' consentito svolgere **individualmente attivita' motoria all'aperto, ove compatibile con l'uso obbligatorio della mascherina** (dispositivo di protezione individuale di cui all'art.16 del decreto legge n.18/2020) **in forma individuale**, ovvero con accompagnatore, per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nei pressi della propria abitazione e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti- nelle seguenti fasce orarie:
 - ore 6,30-8,30;
 - ore 19,00-22,00.

Non è consentito svolgere attività di corsa, footing o jogging nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico.

4. **Sono consentite, senza i limiti di orario previsti dall'Ordinanza n.39** del 25 aprile 2020 e senza limitazioni di consegna al di fuori del territorio comunale, **le attività di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), **con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio**, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e nel rispetto del documento Allegato 2 all'Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 del 25 aprile 2020. **Resta vietata la vendita con asporto**, nelle more della definizione, anche con l'Unità di crisi regionale, delle misure organizzative volte ad evitare assembramenti e conseguenziale aumento del rischio epidemiologico.
5. E' consentita l'attività di commercio al dettaglio di carta, cartone, cartolerie, librerie ed esercizi similari **senza i limiti di orario** introdotti dalle Ordinanze regionali vigenti sino al 3 maggio 2020, e salvo l'obbligo di osservanza delle misure precauzionali adottate con il documento Allegato 2 all'Ordinanza n. 39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 di pari data. 8. Sono approvate le Misure precauzionali relative all'attività di trasporto pubblico allegate sub 1 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell'art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) nonché , per i casi ivi previsti, di quella accessoria(chiusura dell'esercizio o dell' attivita' da 5 a 30 giorni).

Per consultare l'Ordinanza n. 41 del 01.05.2020 unitamente all'Allegato : Misure precauzionali relative all'attività di trasporto pubblico locale e di linea, basta cliccare sul seguente link:

<http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-41-del-1-maggio-2020-con-allegato.pdf>

Venticano, 02.05.2020

Il Sindaco
Dott. Luigi De Nisco